



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti	Presidente
Maura Caprioli	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.
Paolo Catallozzi	Consigliere
Federico Vincenzo Amedeo Rolfi	Consigliere

Oggetto:

Titoli di credito -
buoni fruttiferi
postali - fondi
dormienti -
preavviso ex art. 3
d.P.R. n. 116/2007
- esclusione

Ud.01/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17896/2024 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato
unitamente all'avvocato

-ricorrente-

contro

S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato unitamente all'avvocato

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 72/2024 depositata il
23/01/2024

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.



Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Paola ha accolto la domanda di proposta nel 2020, di condanna di S.p.A. al pagamento di € 2.500,00 a titolo di rimborso di buoni fruttiferi postali (BFP) sottoscritti in data 5 novembre 2001, serie «AA3». Il primo giudice ha ritenuto non prescritto il diritto dell'attore, in quanto il convenuto non aveva provato di avere consegnato al sottoscrittore il foglio informativo analitico (FIA), che gli avrebbe consentito di conoscere la data di scadenza del titolo.

2. Il Tribunale di Paola ha accolto l'appello di dichiarando prescritto il diritto al rimborso del sottoscrittore. Ha ritenuto il giudice di appello che su non incombe uno specifico obbligo informativo in favore del sottoscrittore, essendo tale funzione informativa assolta sia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che regolano rendimenti e scadenze dei buoni, sia dalla affissione presso gli uffici postali delle specifiche tabelle. Ha, pertanto, ritenuto il Tribunale che l'appellato avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, conoscere la scadenza del titolo a termini dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, pari a sette anni decorrente dalla loro sottoscrizione, ritenendo che l'omessa conoscenza della scadenza dei titoli non discende dalla impossibilità legale di conoscenza della decorrenza della prescrizione.

3. Stante l'assenza di obblighi informativi in capo a S.p.A., è stata rigettata anche la domanda subordinata di risarcimento del danno.

4. Propone ricorso per cassazione il ammesso al gratuito patrocinio, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso S.p.A. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 8 d.m. 19 dicembre 2000, per avere la sentenza impugnata violato la normativa in tema di obbligo di informazione incombente sull'emittente verso il risparmiatore per il collocamento dei buoni fruttiferi, motivo articolato anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Si osserva che il d.m. 19 dicembre 2000 impone la consegna del foglio informativo (FIA), consegna risultata omessa, come emerso dalla prova per testi espletata in appello. Si deduce come insufficiente l'esposizione delle condizioni di emissione presso gli uffici postali ai fini della conoscenza delle stesse da parte dei risparmiatori e, sotto quest'ultimo profilo, si denuncia come omesso esame di fatto decisivo il difetto di motivazione circa gli elementi di prova circa l'avvenuta ostensione delle tabelle relative alle condizioni economiche.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1176 e 1375 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda subordinata di risarcimento del danno per inesistenza di obblighi informativi a carico dell'emittente, non essendo l'esposizione delle condizioni economiche presso gli uffici postali sostitutiva della consegna del FIA e della stampigliatura sul titolo.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 18 T.U. n. 1092/1985, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. 19 dicembre 2000 assolveva funzione di conoscenza o conoscibilità del decreto medesimo, laddove tale conoscenza dovrebbe ritenersi limitata ai soli «*atti normativi*», mentre per gli altri atti (compresi quelli amministrativi) ha mera funzione informativa, per cui la conoscenza o conoscibilità delle



condizioni dei BFP è assolta, anche per tale ragione, solo dalla consegna del FIA.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2018 cod. civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova, nonché – in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. Si deduce che [redacted] non avrebbe assolto all'onere della prova di avere dato informazioni sulle condizioni economiche e giuridiche dei BFP, non essendo stata data prova della pubblicità delle relative condizioni.

5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. n. 116/2007 *«per aver il tribunale di Paola violato e compiuto falsa applicazione della normativa in tema di obbligo imposto all'intermediario di comunicare al cliente la necessità di dare movimentazione al rapporto in dormienza pena la prescrizione del credito, nonché ai sensi dell'art 360, comma 1, n.5 cpc per omesso esame di fatto controverso e decisivo»*. Si osserva che l'art. 3 d.P.R. n. 116/2007 fa obbligo all'intermediario di comunicare al risparmiatore l'obbligo di movimentare i rapporti dormienti entro 180 giorni dalla comunicazione, *«pena la prescrizione del credito»*, norma applicabile anche ai BFP ove emessi in data successiva al 14 aprile 2001, come nella specie. Il ricorrente indica il luogo processuale (pagg. 6 e ss. della comparsa di costituzione in appello) in cui il fatto (la comunicazione di dormienza ex art. 3 d.P.R. n. 116/2007) è stato introdotto e la decisività del fatto ai fini dell'inadempimento di

[redacted] che ha contribuito, con l'omessa comunicazione di dormienza, alla estinzione del credito per prescrizione.

6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto della prova



per testi espletata, nella parte in cui la teste escussa ha dichiarato che S.p.A. non avrebbe fornito informazioni sulla scadenza dei titoli, né avrebbe consegnato fogli informativi relativi alla prescrizione del diritto.

7. I motivi dal primo al quarto e il sesto possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati (conformemente alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero), con assorbimento delle eccezioni di inammissibilità del controricorrente. E' *ius receptum* che i BFP non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione a termini dell'art. 2002 cod. civ., come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza (Cass., n. 33631/2024). I singoli BFP hanno la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione di rimborso, laddove le condizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sono contenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decreti ministeriali, volti a modificare il contenuto del documento e a sostituirsi - per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo 1339 cod. civ. - alle originarie condizioni contrattuali (Cass., Sez. U., n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 22619/2023; Cass., n. 9202/2025), inducendo anche variazioni *in peius* del tasso di interesse e del regime giuridico dei BFP (Cass., Sez. U., n. 3963/2019, cit.).

8. Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolo di legittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione del tasso di interesse) è affidata, pertanto, a norme secondarie (decreti ministeriali), attuative di norme di legge (norme primarie), la cui conoscenza «è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» (Cass., Sez. U., n. 3963/2019, cit.). Da tali premesse discende che «la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per



iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l'emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all'art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell'esecuzione del contratto» (Cass., n. 4659/2026; conf. Cass., n. 3686/2026). La consegna del foglio informativo al sottoscrittore – come anche l'esposizione delle tabelle o fogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre 2000) – è strumento che consente al sottoscrittore di verificare la correttezza dell'esecuzione del contratto al momento della riscossione (Cass., n. 3963/2019, cit.). Al pari dell'esposizione delle tabelle, la consegna del FAI costituisce mero strumento informativo, non preordinato «al riequilibrio di un'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole», ponendosi «a valle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n. 3686/2026, cit.; Cass. n. 5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui il consenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l'adesione al programma contrattuale (Cass., n. 5578/2026, cit.).

9. Né l'omessa consegna del foglio analitico (come anche l'omessa esposizione delle tabelle) può incidere sul denunciato tema della decorrenza della prescrizione, quale fatto impeditivo della stessa, essendo le condizioni contrattuali e le relative modifiche agevolmente conoscibili dal sottoscrittore, il quale può conoscerle tramite le relative Gazzette Ufficiali, non essendo ammissibile quale causa impeditiva del decorso della prescrizione sull'azione contrattuale l'ignoranza del proprio diritto (Cass., n. 5384/2026, cit.; Cass., n. 13343/2022; Cass. nn. 19193/2018; Cass., n. 22072/2018; Cass., n. 5578/2026, riguardante specificamente i BFP della serie «AA3»).



10. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso del sottoscrittore, come anche sul contenuto del contratto, la mancata consegna del foglio informativo, in conformità al principio espressa da questa Corte, secondo cui *«la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di s.p.a. (...) non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto»* (Cass., n. 3686/2026, cit.).

11. Il quinto motivo è inammissibile quanto alla censura di violazione di legge, non confrontandosi il motivo con le questioni tracciate nella sentenza impugnata, mentre è ammissibile in relazione alla censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito, avendo il ricorrente individuato sia il luogo processuale in cui il fatto storico (il preavviso di cui all'art. 3 d.P.R. n. 116/2007) è stato introdotto, sia la sua decisività.

12. Il motivo è infondato. Dispone l'art. 3, comma 1, d.P.R. ult. cit.: *«al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o*



movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati (...)».

13. La norma costituisce attuazione dell'art. 1, comma 343, l. n. 266/2005, istitutivo del Fondo per i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie, gestione successivamente affidata a Consap S.p.A. Il fondo è alimentato con le risorse dei *«rapporti dormienti»*, e precisamente *«dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario»* (art. 1, comma 345, l. cit.), nonché dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione (comma 345-ter), dagli importi delle polizze di assicurazione private non reclamationate (comma 345-quater), nonché dagli *«importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto»* (art.1, comma 345-quinquies, l. n. 266/2005).

14. I buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 (unitamente alle altre risorse finanziarie *«dormienti»* non reclamationate dagli aventi diritto) entrano, pertanto, a comporre non solo le fonti di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti ex art. 2 d. lgs. n. 284/1999 per proprie finalità istituzionali (Cass., n. 3686/2026), ma anche le fonti che alimentano il Fondo vittime delle frodi finanziarie.

15. L'art. 1 del d.P.R. n. 116/2007 qualifica soggettivamente come intermediario finanziario tenuto alla comunicazione ex art. 3 d.P.R. cit. la *«società per azioni – Divisione Bancoposta»* (art. 1, lett. a) n. 6) e individua oggettivamente come dormienti (art. 1, lett. b) i rapporti contrattuali dell'art. 2, comma 1 d.P.R. cit. (depositi di danaro con obbligo di rimborso, depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione, polizze assicurative in cui è prevista l'erogazione di un capitale o una rendita a scadenza) per i quali *«non sia stata effettuata alcuna operazione*



o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati (...) per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'art. 2, comma 1».

16. La Divisione Bancoposta è soggetto preposto alla raccolta del risparmio postale, che avviene anche attraverso il collocamento dei BFP per conto di Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, lett. h) d.P.R. n. 144/2001. L'obbligo del preavviso di dormienza previsto dall'art. 3 cit. impone, pertanto, alla Divisione Bancoposta di inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare di rapporti contrattuali privi di movimentazione per un decennio. Dalla ricezione della comunicazione in oggetto, decorre il termine di 180 giorni, all'esito del quale il rapporto finanziario viene estinto e i valori vengono devoluti al fondo entro il 31 maggio dell'anno (art. 4 d.P.R. cit.).

17. Tuttavia – diversamente da quanto espone il ricorrente – il decorso del termine di 180 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 116/2007 non comporta la prescrizione del diritto del risparmiatore, bensì l'estinzione del rapporto finanziario oggetto della comunicazione, ai fini della devoluzione dei valori ivi giacenti al Fondo gestito da Consap S.p.A. (*«decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4»*). L'estinzione del rapporto finanziario (estinzione introdotta dalla suddetta norma, attuativa dell'art. 1, comma 345 l. n. 266/2005) è, quindi, strumentale alla sola devoluzione dei relativi valori finanziari al Fondo vittime delle frodi finanziarie, ma non incide sull'estinzione dei diritti sui valori ivi giacenti (*«restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti»*), ove già verificatasi e ha la funzione di far venir meno la titolarità del rapporto in capo al privato, al fine della devoluzione dei valori al gestore del Fondo.



18. Questa comunicazione non può riguardare i BFP. I BFP, pur costituendo risorse che alimentano il Fondo di cui all'art. 1, comma 343, l. n. 266/2005 (e, quindi, in quanto tali, sono rapporti dormienti), sono già soggetti per legge all'estinzione del diritto per prescrizione (*«restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti»*). Il preavviso di dormienza attiene, invece, a rapporti finanziari per i quali – salvo che risultino diversamente estinti – non è previsto un termine di prescrizione per l'esercizio dei relativi diritti, come nel caso dei conti correnti e dei libretti di risparmio, in cui l'estinzione dei relativi diritti decorre dalla chiusura del conto (Cass., Sez. U., n. 24418/2010). In questo caso, il diritto del risparmiatore non è estinto, ma il relativo rapporto finanziario viene sottratto alla titolarità del risparmiatore per inattività protrattasi per dieci anni, dopo il decorso del termine dalla comunicazione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 116/2007. Si tratta, pertanto, di rapporti finanziari nella piena disponibilità del risparmiatore, che subiscono forzosamente (tramite il preavviso di dormienza) l'estinzione del rapporto, al fine di alimentare per finalità pubbliche il fondo *revolving* di cui all'art. 1, comma 343, l. n. 266/2005, laddove per i BFP la devoluzione al fondo deriva dalla prescrizione del diritto di rimborso.

19. Il preavviso di dormienza non può costituire fonte dell'estinzione del rapporto ove il diritto del risparmiatore (nella specie, del sottoscrittore del buono fruttifero postale) sia già estinto per prescrizione, perché la devoluzione al Fondo discende dalla già avvenuta estinzione del diritto di credito (art. 2934 cod. civ.); né, di converso, l'ottemperanza al preavviso di dormienza da parte del titolare potrebbe far rivivere l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, ove già avvenuta.

20. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
«I buoni fruttiferi postali non rientrano tra i prodotti finanziari che impongono all'intermediario finanziario di comunicare, a termini dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 116/2007 di dare movimentazione al rapporto finanziario ai fini della devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, l. n. 266/2005».

n. 17896/2024 R.G.



21. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato, statuizione dovuta anche quando il contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno, come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. U., n. 4315/2020). Le spese processuali del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, *«tenuto conto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità»* (Cass. n. 3696/2026).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.

Il Presidente
Enrico Scoditti

